



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

**CAPITANERIA DI PORTO
MANFREDONIA**

Piazza Marconi nr. 27 – 71043 - Manfredonia – Tel. 0884/583871 - Fax 0884/587388

E-mail: cpmanfredonia@mit.gov.it – Pec: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it – Sito web: www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia

ORDINANZA

Composizione minima degli equipaggi delle unità da pesca di lunghezza non superiore a 24 metri, tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia,

- VISTA** la circolare intitolata Personale Marittimo – Serie: Tabelle di armamento - n. 001 in data 20.10.2010 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, contenente le linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza, del naviglio mercantile e da pesca nazionale;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 96471 datato 01.08.2017 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Reparto VI – Ufficio 4°, in cui viene ribadita l'opportunità che le tabelle di armamento, seppur relative a naviglio escluso dal campo di applicazione della Circolare innanzi citata, siano redatte tenendo comunque conto dei principi enunciati dalla Circolare n. 001;
- VISTA** la nota prot. n.8489 del 21 febbraio 2018 con cui la Direzione marittima di Bari, al fine di fornire all'utenza un modello amministrativo che, per situazioni simili, possa essere scevro da contraddittorietà, mancanza di ragionevolezza ed uniformità dell'azione amministrativa, ha rappresentato l'opportunità di armonizzare le tabelle di armamento delle unità destinate alla pesca locale e ravvicinata;
- VISTA** la propria ordinanza n.13/2022 in data 05 maggio 2022 con la quale sono state adottate le tabelle minime di armamento ai fini della sicurezza delle unità da pesca abilitate all'esercizio della pesca costiera locale e ravvicinata di lunghezza non superiore a 24 metri tra le perpendicolari;
- VISTA** la nota datata 29/01/2024 dell'Associazione Armatori Pesca Manfredonia, intesa ad ottenere una rivalutazione e modifica alle tabelle minime di armamento delle unità da pesca aventi lunghezza pari e/o inferiore a mt. 24;
- VISTA** la nota prot. n.23728 del 03 Aprile 2024 con cui la Direzione Marittima di Bari condivide favorevolmente l'ipotesi formulata da questa Capitaneria di Porto circa l'avvio del procedimento amministrativo per la modifica delle Tabelle Minime di Armamento in parola istituendo un tavolo tecnico con le parti interessate e l'A.S.L. Foggia – SPESAL;
- CONSIDERATA** la bozza di modifica delle tabelle in parola concordata, con tutte le Associazioni Sindacali, i Rappresentanti delle Società Armatrici e il Rappresentante dell'A.S.L. Foggia – SPESAL, in occasione del tavolo tecnico tenutosi in data 29 Aprile 2024 presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia;
- VALUTATO** il superiore interesse pubblico che, nel caso di specie, viene a caratterizzare in maniera preponderante il merito dell'azione amministrativa nella

determinazione delle tabelle minime di sicurezza delle unità destinate alla pesca costiera locale e ravvicinata;

CONSIDERATO che per le unità non rientranti nel campo di applicazione della Circolare n. 001 il punto 2) della stessa prevede che le tabelle di armamento verranno determinate dalle competenti Autorità Marittime nel rispetto dei criteri di sicurezza applicabili;

VISTO l'allegato previsto dall'articolo 8, comma 2) del DPR 18 aprile 2006, n. 231 "Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297";

VISTO il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (C.C.N.L.), nella parte riguardante per il personale imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima;

SENTITE le associazioni di categoria e sindacali interessate, come da verbale di riunione tenutasi in data 29 Aprile 2024 presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia;

VISTO l'art. 11 del decreto legislativo n.271 in data 27 luglio 1999 intitolato "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485";

VISTE le innovazioni normative, finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza della nave, della navigazione, dei lavoratori marittimi e della vita umana in mare;

VISTO il decreto legislativo n.108 in data 27 maggio 2005 "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della Gente di Mare";

VISTI gli atti di ufficio;

VISTI gli artt. 164, 316, 317 e 321, del Codice della navigazione e gli art. 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione;

CONSIDERATE le esigenze connesse alla realtà locale del settore della pesca;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca di lunghezza **non superiore a 24 metri tra le perpendicolari**, adibite alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata che, indipendentemente dall'ufficio di iscrizione, dichiarano "**porto base**"/ "**base logistica**" quello di Manfredonia.

Articolo 2

Composizione delle tabelle minime di sicurezza

La **tabella di armamento, di cui all'Allegato 1 della presente Ordinanza**, riporta la composizione minima prevista per gli equipaggi a bordo delle unità da pesca indicate al precedente articolo 1).

Articolo 3

Tabella minima di sicurezza per la navigazione di trasferimento

Per i viaggi nazionali di trasferimento, la composizione minima di sicurezza dell'equipaggio delle unità oggetto della presente Ordinanza potrà essere rideterminata con rilascio di apposita tabella provvisoria in base alla durata e tipologia del viaggio, delle caratteristiche tecniche dell'unità, in considerazione delle eventuali prescrizioni dell'ente tecnico e delle vigenti disposizioni del momento in materia di orario di lavoro/riposo a bordo. Pertanto, prima dell'inizio del viaggio, l'armatore/proprietario dovrà richiedere il rilascio di apposita tabella provvisoria.

Articolo 4

Disposizioni di dettaglio

Ad eccezione delle unità per le quali la tabella d'armamento è composta da una sola persona di equipaggio, le rimanenti unità dovranno esporre, ove possibile, in posizione facilmente accessibile, una tabella riportante l'organizzazione del lavoro di bordo, contenente per ogni posizione lavorativa:

- a) l'orario del servizio in navigazione e dell'eventuale servizio in porto;
- b) la durata massima di ore di lavoro o il numero minimo di riposo previste dalla vigente normativa o dai contratti collettivi di lavoro.

Per "durata del lavoro a bordo" si intende il tempo durante il quale un lavoratore marittimo è tenuto ad effettuare l'attività lavorativa connessa all'esercizio della navigazione.

Rientrano nella durata del lavoro a bordo, oltre alle normali attività di navigazione e in porto:

- 1) gli eventuali appelli per le esercitazioni di emergenza antincendio ed abbandono nave, nonché tutte le esercitazioni prescritte dal regolamento di sicurezza;
- 2) le attività richieste dal Comandante inerenti la sicurezza della navigazione, in caso di pericolo per l'equipaggio e la nave;
- 3) le attività di formazione in materia di igiene e sicurezza del lavoro a bordo, in relazione alle mansioni svolte;
- 4) le attività di manutenzione ordinaria della nave;
- 5) le attività richieste dal Comandante nel caso di operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone.

Per "ore di riposo" si intende il tempo non compreso nella durata del lavoro; questa espressione non comprende le interruzioni di breve durata.

A disposizione di tutti i lavoratori imbarcati, le unità da pesca devono conservare una copia del contratto collettivo di lavoro nonché una copia del piano di sicurezza sul lavoro.

L'Armatore e il Comandante dell'unità, sulla scorta delle eventuali ulteriori peculiari necessità operative derivanti dalla specifica attività di pesca, dovranno provvedere ad integrare la tabella minima con un numero adeguato di marittimi al fine di garantire l'attività di bordo in totale sicurezza.

Articolo 5
Disposizioni finali

La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:01 del **15 Maggio 2024**. Dall'entrata in vigore, la propria ordinanza nr. 13/2022 in data 05 maggio 2022 citata in premessa è abrogata, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o diversa e più grave fattispecie illecita, ai sensi degli artt. 1174, 1221 e 1231 del Codice della Navigazione. In alternativa, saranno perseguiti per l'inosservanza delle vigenti disposizioni normative e di tutela dell'orario di lavoro della gente di mare, dei regolamentari a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare applicabili in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria, l'invio ai soggetti interessati tramite e-mail/PEC, l'inclusione alla pagina "ORDINANZE" del sito istituzionale internet: www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi informazione.

Manfredonia, (documento munito di marca temporale)

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Antonio CILENTO
(documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 D.lgvo 82/2005)

**Composizione della tabella minima di armamento delle unità da pesca
adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata**

TIPO DI UNITÀ DA PESCA	NUMERO MEMBRI DI EQUIPAGGIO	QUALIFICA PROFESSIONALE DA RIVESTIRE A BORDO	TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO DI NATURA CODICISTICA MINIMO RICHIESTO
Unità da pesca a remi o le c.d. removeliche <u>inferiori alle 3 TSL</u> abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 3 miglia</u> dalla costa, <u>prive</u> di qualsiasi tipo di apparato motore ¹	1 persona	COMANDANTE	Conduttore per la pesca locale ⁴
Unità da pesca a remi, a motore o le c.d. removeliche <u>inferiori alle 3 TSL</u> abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 3 miglia</u> dalla costa, <u>dotate</u> di apparato motore ¹	2 persone	COMANDANTE	1 Conduttore per la pesca locale ⁴
		MOTORISTA	1 Marinaio motorista ⁷
	<i>in alternativa:</i>		
	1 marittimo	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Conduttore per la pesca locale / Marinaio motorista ³
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera locale <u>entro 6 o 12 miglia dalla costa</u>	2 persone	COMANDANTE	1 Conduttore per la pesca locale ⁴
		MOTORISTA	1 Marinaio motorista ⁷
	<i>in alternativa:</i>		
	2 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Conduttore per la pesca locale / Marinaio motorista ³
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata <u>entro 20 o 40 miglia dalla costa</u> con uscita giornaliera (24 ore) dal porto base / base logistica di Manfredonia ²	2 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
	<i>in alternativa:</i>		
	2 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
Unità da pesca uguali o superiori a 3 TSL ma inferiori a 25 TSL abilitate alla pesca costiera ravvicinata <u>entro 20 o 40 miglia dalla costa</u>	3 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
	<i>in alternativa:</i>		
	3 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹

Unità da pesca uguali o superiori a 25 TSL ma inferiori a 50 TSL	3 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
	in alternativa:		
	3 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
MARINAIO		2 Marinai ¹²	
Unità da pesca uguali o superiori a 50 TSL ma inferiori a 60 TSL	4 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
	in alternativa:		
	4 persone	COMANDANTE e MOTORISTA	1 Capo barca per la pesca costiera / Motorista Abilitato ³
		MARINAIO	2 Marinai ¹²
MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA		1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹	
Unità da pesca uguali o superiori a 60 TSL ma inferiori a 100 G.T.	4 persone	COMANDANTE	1 Capo barca per la pesca costiera ⁵
		MOTORISTA	1 Motorista abilitato ⁸
		MARINAIO	1 Marinaio ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
Unità da pesca uguali o superiori a 100 G.T. ma inferiori a 200 TSL addette alla pesca mediterranea nella zona compresa fra il 6° e il 20° meridiano	5 persone	COMANDANTE	1 Marinaio autorizzato alla pesca ⁶
		MOTORISTA	1 Meccanico navale di seconda classe per motonavi ⁹
		MARINAIO	2 Marinai ¹²
		MOZZO o GIOVANOTTO DI MACCHINA	1 Mozzo o Giovanotto di macchina ¹⁰⁻¹¹
Per tutte le unità da pesca con lunghezza uguale o superiore a 24 metri, tra le perpendicolari, si applicano le disposizioni relative alla Convenzione Internazionale sulla sicurezza delle navi da pesca, adottata a Torremolinos il 2 aprile 1977.			

1. L'apparato motore deve essere riportato nella Licenza di pesca o nella Licenza navi minori e galleggianti ovvero l'unità deve essere munita di autorizzazione ministeriale prevista per l'installazione/ utilizzo di apparato motore solo per lo spostamento verso e dalle aree di pesca giusta D.M. del 24 novembre 2008 (M.I.P.A.A.F.).
2. L'uscita giornaliera (uscita/rientro dal porto base o base logistica di Manfredonia) dovrà essere dichiarata per iscritto e protocollata (fac-simile **Allegato 2**) alla Capitaneria di porto e conservata in copia a bordo.
3. Purché l'unità sia munita di idonea certificazione rilasciata dall'ente tecnico (*art. 261, c. 3 e art. 264, c.3 del Reg. Cod. Nav.*).
4. Conduttore per la pesca locale (*art. 264 del Reg. Cod. Nav.*).
5. Capo barca per la pesca costiera (*art. 261 del Reg. Cod. Nav.*).
6. Marinaio autorizzato alla pesca (*art. 257 del Reg. Cod. Nav.*).
7. Marinaio motorista (*art. 274 del Reg. Cod. Nav.*).
8. Motorista abilitato (*art. 273 del Reg. Cod. Nav.*).
9. Meccanico navale di 2^a classe per motonavi (*art. 271 del Reg. Cod. Nav.*).
10. Mozzo: avere 16 (sedici) anni di età (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).
11. Giovanotto di macchina: aver compiuto 18 (diciotto) anni di età. (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).
12. Marinaio: aver compiuto 18 anni di età ed avere effettuato almeno 24 mesi complessivi di navigazione, dei quali almeno 12 in servizio di coperta (*allegato del D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231*).

Alla Capitaneria di Porto di **Manfredonia**
Sezione Armamento e Spedizione
cp-manfredonia@pec.mit.gov.it

**DICHIARAZIONE DI USCITA GIORNALIERA IN MARE PER UN TEMPO NON
SUPERIORE ALLE 24 ORE DALLA PARTENZA AL RITORNO IN PORTO**
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ed integrazioni)

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ (____) il _____
C.F. _____ residente in _____
Via _____ n. _____
in qualità di ☐ armatore - ☐ proprietario - ☐ comandante
del M/P denominato _____ matricola _____
adibito alla pesca costiera ravvicinata, con unità uguale o superiore a 3 TSL ma inferiore a
25 TSL

DICHIARA

per il suddetto MP, in ottemperanza all'ordinanza nr. **09/2024** in data **14 Maggio 2024**
emanata dalla Capitanerie di Porto di Manfredonia,

- a) il porto di Manfredonia come "**Porto Base**";
- b) l'effettuazione della sola pesca giornaliera in mare per un tempo non superiore alle
24 (ventiquattro) ore dalla partenza al ritorno nel porto base.

*Il dichiarante è consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni false/mendaci è punito ai sensi del
codice penale e delle leggi speciali in materia nonché della decadenza dai benefici ottenuti per tali
dichiarazioni (artt. 75 e 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ed integrazioni).*

*Il dichiarante è informato, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm. ed
integrazioni, sui diritti riconosciuti dalla legge, ex art. 7 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm.
ed integrazioni, ed acconsente al trattamento dei propri dati con le modalità e per le finalità indicate
nell'informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali al presente procedimento.*

**La presente dichiarazione dev'essere tenuta a bordo ed esibita ad ogni richiesta del
personale preposto al controllo.**

Manfredonia, _____

Il dichiarante¹

(firma autografa leggibile e per esteso del richiedente)

¹ L'istanza deve essere sottoscritta innanzi alla persona addetta a ricevere la stessa. In caso contrario all'istanza dovrà essere allegata fotocopia del documento d'identità in regolare corso di validità.